

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 112 - 5 LUGLIO 2024

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

DETERMINA NR. DPC025/185 DEL 23/05/2024

Cava di ghiaia in località "Fonte Grande" - Comune di Arielli (CH) Istanza di apertura del 25/07/2023 prot. 319053/23 Nulla osta all'emissione del provvedimento di apertura

DETERMINA NR. DPC025/192 DEL 30/05/2024

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in località "Collelungo" del Comune di Turrivalignani (PE) AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA SOCIETÀ CEDENTE

DETERMINA NR. DPC025/203 DEL 04/06/2024

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Piana delle Macchie" nel Comune di Fossacesia (CH). Ditta richiedente: Inerti Sangro Srl. Autorizzazione al subingresso.

DETERMINA NR. DPC025/210 DEL 06/06/2024

Impegno, liquidazione e pagamento urgente del contributo compensativo ai Comuni beneficiari per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento (ripartizione contributo 2023 - versamenti 2024).

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE****SERVIZIO DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Cava di ghiaia in località "Fonte Grande" - Comune di Arielli (CH)
Istanza di apertura del 25/07/2023 prot. 319053/23
Nulla osta all'emissione del provvedimento di apertura

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza acquisita in data 25/07/2023 agli atti regionali con prot. n. 319053/23 con la quale la Ditta Monaco Berardino - P.IVA 02307380697, con sede in Arielli (CH), ha richiesto l'autorizzazione alla coltivazione e il ripristino ambientale di una cava di ghiaia in località "Fonte Grande" nel Comune di Arielli(CH) ricadente catastalmente al Foglio di mappa n. 10, Particelle 220 e 254;

Richiamata la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo";

Preso atto che l'autorizzazione alla coltivazione è di competenza del Comune di Arielli ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett d) della L.R. 54/1983 s.m.i. e che il Servizio DPC025 -Politica Energetica e Risorse del Territorio, è deputato all'espressione del parere obbligatorio e vincolante di cui dell'art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

Evidenziato che:

- la cava è stata precedentemente autorizzata sulle medesime Particelle alla ditta Auriti Domenico con provvedimento del Comune di Arielli (CH) n. 1 del 09/02/2007;
- la Ditta Auriti Domenico, ha avviato la coltivazione della cava ma non ha mai concluso i lavori;
- la suddetta autorizzazione comunale è definitivamente scaduta in data 09/02/2015;

- con atto del notaio Giuseppe Cardella registrato in Chieti il 11/05/2020 al n. 1790, il Sig. Auriti Domenico ha venduto al Sig. Monaco Berardino la piena proprietà del sito di cava, identificato in Catasto al Comune di Arielli (CH) al Foglio di mappa n. 10, Particelle 220 e 254 che, pertanto, ne detiene la piena titolarità per l'attività di coltivazione richiesta;

Esaminata la relazione tecnica e degli elaborati progettuali allegati all'istanza a firma del tecnico incaricato Geol. Domenico Pellicciotta, dai quali si evidenzia che:

- il progetto di coltivazione proposto dalla Ditta Monaco Berardino non si discosta da quello precedentemente approvato;
- è stato calcolato un volume di ghiaia ancora estraibile pari a 42.300 metri cubi;

Preso atto:

- a. dell'esito del sopralluogo istruttorio effettuato sull'area di cava in data 20/09/2023 con la presenza del Geom. Giandomenico Scioletti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arielli (CH), dal quale non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale della cava alla Ditta richiedente Monaco Berardino;
- b. che a conclusione dell'istruttoria tecnica con nota Prot. 57415/24 del 13/02/2024, il Servizio regionale DPC025 ha indetto una Conferenza di Servizi istruttoria relativamente all'istanza di autorizzazione per la coltivazione e ripristino ambientale della cava, in endoprocedimento all'autorizzazione di competenza comunale;
- c. dell'esito positivo della suddetta Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto di cui all'oggetto;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto** della conclusione favorevole della Conferenza di Servizi istruttoria per l'approvazione del progetto di una cava di ghiaia in loc. "Fonte Grande" nel Comune di Arielli (CH) identificata in Catasto al Foglio di mappa n.10, Particelle 220 e 254, per una volumetria complessiva di mc 42.300 e una durata di anni 6 (sei) a favore della Ditta Monaco Berardino - P.IVA 02307380697, con sede in Arielli (CH),
- 2) di evidenziare** le seguenti condizioni che dovranno essere riportate nel provvedimento del Comune di Arielli (CH), quale Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'attività di coltivazione ai sensi e per gli effetti del punto d), comma 1, Art. 10 della L.R. 54/1983 s.m.i.:

Art. 1prima dell'emissione del provvedimento di autorizzazione

Il Comune, dovrà provvedere a rilasciare l'autorizzazione "vincolo idrogeologico" di cui al R.D. 3267/1923 e alla L.R. 3/2014;

Il Comune, dovrà acquisire da parte della Ditta Monaco Berardino, una polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia delle opere di risanamento ambientale per un importo di Euro 120.000,00, che potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava;

la Ditta Monaco Berardino deve trasmettere nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., Art. 272, comma 3, l'istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale ...Impianti in deroga" all'Ufficio Regionale Emissioni in Atmosfera, inviando copia all'Ufficio regionale Risorse Estrattive;

Art.2Durante i lavori di coltivazione

L'area in coltivazione deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, recintata e munita di cancello di accesso con cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della cava;

Il materiale destinato al recupero ambientale della cava sarà costituito esclusivamente da "Terreno vegetale" (terre e rocce da scavo) definito sottoprodotto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i., gestito in conformità ai requisiti del DPR n.120/2017, e al termine della coltivazione dovrà essere collocato uno strato superficiale di terreno vegetale di spessore minimo di metri 1,00 derivante dallo scotico dell'area di cava e accumulato nell'area di cava.

Tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del recupero ambientale definitivo;

La coltivazione della cava deve avvenire in conformità al cronoprogramma dei lavori di estrazione e ripristino ambientale contenuto negli allegati progettuali approvati;

La ditta verificherà a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi;

Art.3

Alla conclusione dei lavori, la corretta esecuzione degli interventi di ripristino ambientale dovrà essere oggetto di una specifica Perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei lavori, a seguito della quale sarà esperito un sopralluogo di collaudo alla presenza del titolare della Ditta, del Direttore dei lavori, dei rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Regionale Risorse Estrattive.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983;

Art. 4

Resta fermo ed invariato quant'altro previsto nell'Autorizzazione Comunale n. 02 del 22/05/2007 e successive proroghe, non in contrasto con le presenti prescrizioni e conformemente al progetto approvato con giudizio n. 616 del 04/10/2005 del CCR-VIA.

Art.5

Il Comune di Arielli, dopo l'emissione del provvedimento, debitamente divenuto esecutivo e notificato nelle forme di legge alla Ditta interessata, dovrà provvedere ad inviarne copia al Servizio regionale DPC025 e al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti, entrambi competenti all'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo;

- 3) di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 4) di trasmettere** il presente provvedimento, oltre che al Comune di Arielli, alla Ditta esercente, All'Amministrazione provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale;
- 5) di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe sost. a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario Ciamponi

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE****SERVIZIO DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in località "Collelungo" del Comune di Turrivalignani (PE)
AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA SOCIETÀ CEDENTE**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**PREMESSO che:**

- con Determinazione dirigenziale DI3/64 del 07/09/2004 la SAMA Srl in liquidazione è stata autorizzata alla coltivazione della cava di terra e argilla, situata in località "Collelungo" di Turrivalignani e individuata in Catasto al Foglio 6, Partt. nn.;173-174-181 e 182, ed al Foglio n.7, Partt. nn. 79 e 80;
- SAMA Srl in liquidazione, con polizza COFACE Assicurazioni Spa n.1580754 di € 559.124,34 (cinquecentocinquantanovemilaventiquattro/34), aveva rilasciato alla Regione Abruzzo idonea garanzia per le attività di recupero ambientale della suddetta cava;
- con Determinazione dirigenziale n. DPC025/284 del 15/11/2022 la Società ITAL REAL ESTATE Srl è stata autorizzata al subingresso nella titolarità della cava;

VISTO che in data 09/12/2022 la Società ITAL REAL ESTATE Srl ha provveduto a rilasciare idonea polizza fideiussoria n. S087802260063 emessa da INTESA SANPAOLO SpA via Torino 105 30172 Venezia, in sostituzione di quella della Società cedente SAMA Srl, a garanzia delle medesime attività di recupero ambientale;

VISTA l'Istanza prot. 0140277 del 03/04/2024 presentata dalla SAMA Srl in liquidazione con la quale richiede lo svincolo della richiamata polizza Fideiussoria COFACE Assicurazioni Spa n. 1580754 di € 559.124,34;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per procedere allo svincolo della polizza fideiussoria relativa alla SAMA Srl, in quanto vigente ed attiva quella rilasciata alla subentrante Società ITAL REAL ESTATE Srl;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **di riconoscere**, quale polizza a garanzia del ripristino ambientale della stessa cava sita in Località "Collelungo" del Comune di TURRIVALIGNANI (PE), individuata in Catasto al Foglio 6, Partt. nn.;173-174-181 e 182, ed al Foglio n.7, Partt. nn. 79 e 80, quella rilasciata alla Società

ITAL REAL ESTATE Srl con sede legale in via Stezzano, 87 Bergamo, attuale titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava;

- 2) **di liberare**, conseguentemente, la Ditta SAMA Srl in liquidazione dagli obblighi imposti a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale con la polizza fideiussoria n. 1580754 di € 559.124,34 (Euro cinquecentocinquantanovemilaventiquattro/34) emessa dalla Compagnia COFACE Assicurazioni Spa con sede in cours Michelet La Defance 10 92800 Puteaux (Francia);
- 3) **di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alle Società ITAL REAL ESTATE Srl e SAMA Srl nonché al Comune di Turrivalignani (PE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;
- 5) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

Il Tecnico istruttore
Arch. Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Cantone

(Firme autografe sost. a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario CIAMPONI



DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Piana delle Macchie" nel Comune di Fossacesia (CH). Ditta richiedente: Inerti Sangro Srl.
Autorizzazione al subingresso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29/07/1927, n. 1443 sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- la L.R. 26/07/1983, n.54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento all'Art. 18 "Subingresso nella coltivazione";
- il Disciplinare vigente relativo alle norme e prescrizioni sulla coltivazione della cave approvato con L.R. n. 57, del 28/07/1988;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 sulle Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- il D.Lgs 25/11/1996, n. 624 sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il D.Lgs 9/04/2008, n. 81 s.m.i. – T.U. sulla sicurezza e Salute del Lavoro;
- l'art. 2504-bis, comma 1 del Codice Civile;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/290 del 19/09/2023, con cui la Ditta B.S.A. SALETTI Srl – P. IVA n. 00238800692, con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno n. 108, è stata autorizzata all'attività estrattiva in ampliamento e variante di ripristino per una cava a cielo aperto di materiale ghiaioso-sabbioso in Località "Piana delle Macchie" nel Comune di Fossacesia (CH), individuata in Catasto al Foglio n. 26, Particelle n. 178, 180/p, 189, 277, 360, 476/p e Foglio n. 28, Particelle n. 38/p, 460/p, 461, 464, 465;

VISTA la nota datata 05/02/2024, acquisita agli atti regionali in data 06/02/2024 con Prot. n. 0047510/24, con cui la Ditta INERTI SANGRO Srl - P. IVA 00296750698, con sede legale in Via Aterno 108, San Giovanni Teatino (CH), a seguito della Fusione per Incorporazione tra la INERTI SANGRO Srl (società incorporante), e la B.S.A. SALETTI Srl (società incorporata), chiede la voltura a proprio favore dell'autorizzazione rilasciata alla Ditta B.S.A. SALETTI SRL con la richiamata Determinazione n. DPC025/290 del 19/09/2023;

PRESO ATTO dell'Atto di fusione, allegato alla suddetta nota del 05/02/2024, riportante la data del 04/12/2023, n. 45.446 di Repertorio e n. 21.493 di Raccolta, redatto presso lo studio del Notaio Dott. Giovanni Di Pierdomenico in Pescara, Via delle Caserme n. 9, e registrato a Pescara il 12/12/2023 al n.13574 Serie 1T, con il quale è stata stabilita la Fusione per Incorporazione tra la INERTI SANGRO Srl (società incorporante) e la B.S.A. SALETTI Srl (società incorporata);

EVIDENZIATO che, come disposto dall'art. 2504-bis, comma 1 del Codice Civile, *"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione"*.

RILEVATO che

- la Ditta B.S.A. SALETTI Srl (società incorporata) è, in quanto titolare della autorizzazione fornita con la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/290 del 19/09/2023, in possesso delle adeguate capacità tecnico finanziarie;
- la Ditta INERTI SANGRO Srl opera già nel settore della coltivazione di cave, essendo titolare di autorizzazione relativa ad una cava in Località "Piccarda" nel Comune di Mozzagrogna (CH), autorizzata con Determina Dirigenziale DPC025/425 del 14/12/2023, ed è in possesso di adeguate capacità tecnico finanziarie necessarie alla coltivazione di cave;

ACQUISITA agli atti regionali la nota del Comune di Fossacesia Prot. C_D738.22/05/2024.0008487 datata 22/05/2024, con la quale l'Amministrazione comunica la voltura della Convezione di cui all'Art. 13-bis. L.R. 54/1983 s.m.i., precedentemente stipulata con la B.S.A. Saletti Srl, a favore della subentrante INERTI SANGRO Srl;

ACCERTATO che non risulta agli atti regionali che la Ditta B.S.A. SALETTI Srl, a seguito della richiamata Determinazione Dirigenziale n. DPC025/290 del 19/09/2023, abbia comunicato l'avvio dei lavori;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- A.** di autorizzare la Ditta INERTI SANGRO SRL, - P. IVA 00296750698, con sede legale in Via Aterno, 108 San Giovanni Teatino (CH), al subingresso nell'attività estrattiva in ampliamento e variante di ripristino per una cava a cielo aperto di materiale ghiaioso-sabbioso in Località "Piana delle Macchie" nel Comune di Fossacesia (CH), individuata in Catasto al Foglio n. 26, Particelle n. 178, 180/p, 189, 277, 360, 476/p e Foglio n. 28, Particelle n. 38/p, 460/p, 461, 464, 465, precedentemente autorizzata alla Ditta B.S.A. SALETTI Srl con Determinazione Dirigenziale n. DPC025/290 del 19/09/2023;

- B.** di dare atto che restano invariati tutti gli obblighi prescritti nella Determinazione Dirigenziale n. DPC025/290 del 19/09/2023 ed in particolare, ma non esclusivamente:
- prima dell'inizio dei lavori, la Ditta INERTI SANGRO SRL dovrà, entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959, inviare al Servizio DPC025 - Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, il DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo, integrando i contenuti indicati all'art. 4 del D.Lgs 626/94 s.m.i. con quelli del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - così come previsto nella Determina DPC025/290 del 19/09/2023, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dei lavori, dovrà essere presentata la Polizza fideiussoria aggiornata, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale; il calcolo della polizza sarà effettuato sulla scorta delle volumetrie di scavo indicate nella relazione trasmessa in data 19/11/2012 dalla Ditta B.S.A. SALETTI Srl e con riferimento a un quinto (1/5) del vigente Prezziario Regione Abruzzo - All. A.: voce "E.01.10.10.a";
- C.** di dare atto che la scadenza del presente atto autorizzativo rimane quella prevista dalla richiamata Determinazione Dirigenziale n. DPC025/290 del 19/09/2023, ovvero il 20/09/2033;
- D.** di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
- E.** di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta INERTI SANGRO SRL, al Gruppo Carabinieri Forestale di CHIETI e all'Amministrazione Comunale di Fossacesia (CH);
- F.** di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

L'Estensore*Luca Di Marino**Firma autografa sost. a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs 39/93***Il Responsabile dell'Ufficio***Giovanni Cantone**Firma autografa sost. a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs 39/93***II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dario Ciamponi



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento urgente del contributo compensativo ai Comuni beneficiari per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento (ripartizione contributo 2023 - versamenti 2024).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- l'Art. 2, commi 558 e 559 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)*, così come sostituito dall'Art.1, commi 96 e 97 della Legge 4 agosto 2017, n.124 che stabilisce, che: “*A decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti titolari, ai sensi dell'Art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per le attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione o all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio*”;
- il comma 558 del summenzionato Art. 2, con il quale si dispone che la Regione sede degli stabilimenti, provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:
 - Il Comune nel quale hanno sede gli stabilimenti per un importo non inferiore al 60 cento del totale;
 - I Comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale”;

PRESO ATTO delle seguenti bollette d'incasso BPER acquisite dal Servizio regionale Entrate e trasmesse al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio:

- a) n. 316 del 16/01/2024 di € 12.097,89 da parte di Stoccaggi Gas Italia S.p.A.;
- b) n. 990 del 31/01/2024 di € 496.109,07 da parte di Edison Stoccaggio S.p.A.

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, acquisita al Protocollo regionale in data 11/04/2024 con n. 0151972/24 con allegata la tabella di ripartizione della somma complessiva di € 508.208,96 spettante ai Comuni della Regione Abruzzo e ai Comuni contermini della Regione Molise;

DATO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DPC025/074 del 21 febbraio 2024 si è autorizzato il Servizio Entrate all'accertamento della somma complessiva di € 508.206,96 sul Capitolo di Entrata n. 22044, Art. 2, denominato "trasferimento del contributo compensativo ai comuni per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - (versamenti da imprese)" dello stato di previsione del Bilancio 2024;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 27/05/2024 si è proceduto all'iscrizione della somma di € 508.206,96 sul Capitolo di spesa 130101/1 e sul correlato Capitolo di Entrata n. 22044/2;

VISTO l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto sulla scorta della citata nota ministeriale dal quale si rileva la ripartizione per la liquidazione del contributo a titolo compensativo per l'attività di stoccaggio di gas naturale, spettante ai Comuni della Regione Abruzzo e ai Comuni contermini della Regione Molise;

RITENUTO di dovere provvedere alla ripartizione e alla liquidazione del contributo a titolo compensativo ex Art. 2, comma 558, Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO l'art. 5, comma 2a, della Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate,

1. di prendere atto della ripartizione, secondo quanto previsto ex Art. 2, comma 558 della Legge n. 244/2007, così come modificato dall'Art.1, commi 96 e 97 della Legge n. 124/2017, del contributo compensativo spettante ai Comuni beneficiari, per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, secondo la tabella allegata (Allegato A) predisposta sulla scorta della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, acquisita al protocollo regionale con n. 0151972/24;
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a:
 - impegnare con urgenza sul Capitolo di spesa n. 130101/1 denominato “CONTRIBUTO AI COMUNI PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - MEZZI STATALI «ART. 2, COMMA 558, LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244»” (codice PDC 1.04.01.02.000), la complessiva somma di € **508.206,96** sullo stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario a valere sull'accertamento n. 47/2024 assunto sul correlato capitolo di entrata n. 22044/2 con determinazione DPC025/074/2024, a favore dei Comuni beneficiari della Regione Abruzzo e i Comuni contermini della Regione Molise indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - liquidare e pagare con urgenza, per quanto riportato nella premessa e con le modalità indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'importo complessivo di € 508.206,96, ripartito tra i Comuni beneficiari della Regione Abruzzo e i Comuni contermini della Regione Molise a valere sull'impegno disposto al punto precedente;
3. di pubblicare il presente provvedimento in “Amministrazione trasparente” e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise, ai fini della pubblicazione di competenza;
5. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale DPB014 per il seguito di competenza e al Direttore del Dipartimento DPC.

L' Estensore
Fabiano Cilli

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DARIO CIAMPONI

ALLEGATO A

Comune	Importo in Euro	IBAN Tesoreria Unica
ATESSA	5,89	IT45R0100003245400300071249
ATRI	2.925,24	IT70W0100003245403300067759
BISENTI	573,41	IT96G0100003245403300304371
CASTELLALTO	1.510,56	IT12M0100003245403300184871
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	1.041,46	IT04K0100003245403300304375
CASTILENTI	227,82	IT78L0100003245403300304376
CELLINO ATTANASIO	14.698,43	IT55M0100003245403300304377
CERMIGNANO	2.088,28	IT32N0100003245403300304378
CUPELLO	316.087,61	IT46A0100003245400300304165
FRESAGRANDINARIA	2.736,56	IT24A0100003245400300304173
FURCI	20.539,72	IT75C0100003245400300304175
GISSI	1.033,35	IT06F0100003245400300304178
LENTELLA	15.888,15	IT76B0100003245400300304182
MONTEFINO	3.512,05 €	IT10N0100003245403300304386
MONTEODORISIO	23.322,5	IT31C0100003245400300304191
NOTARESCO	1.335,53	IT42E0100003245403300184919
PALMOLI	137,78	IT13H0100003245400300304196
POLLUTRI	211,13	IT11M0100003245400300304204
SAN BUONO	664,58	IT05M0100003245400300304215
SAN SALVO	22.682,90	IT69B0100003245400300072672
SCERNI	805,21	IT41N0100003245400300304221
VASTO	37.474,80	IT17Q0100003245400300063242
GUGLIONESI	1.053,15	IT62J0100003245410300184972
MAFALDA	855,28	IT05V0100003245410300304426
MONTECILFONE	433,02	IT29T0100003245410300304432
MONTENERO DI BISACCIA	34.205,74	IT45N0100003245410300184984
PALATA	160,40	IT55A0100003245410300304439
PETACCIATO	960,65	IT07T0100003245410300304440
SAN FELICE DEL MOLISE	148,61	IT95Z0100003245410300304452
TAVENNA	887,15	IT71D0100003245410300304464
	508.206,96	



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it